REGOLAMENTO (CEE) N. 875/77 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1961/75 e (CEE) n. 3066/75 relativi all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere e per il burro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1961/75 del Consiglio, del 28 luglio 1975, relativo all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 648/77 (4), e il regolamento (CEE) n. 3066/75 del Consiglio, del 24 novembre 1975, relativo all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il burro (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 648/77, sono stati adottati a causa della situazione eccedentaria di tali prodotti nella Comunità ; che in effetti le disponibilità esistenti sul mercato della Comunità consentivano di porre a disposizione dell'industria di trasformazione interessata quantitativi di latte scremato in polvere e di burro e che pertanto l'utilizzazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi non risultava necessaria e rischiava di compromettere il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che l'applicabilità di tali regolamenti è stata limitata al 30 aprile 1977 ;

considerando che la situazione dei mercati di questi prodotti nella Comunità non è migliorata ; che in particolare le disponibilità di burro sono in aumento ; che data l'attuale evoluzione è improbabile che si riesca a ristabilire nell'immediato futuro l'equilibrio del mercato mediante i provvedimenti a medio termine che sono stati adottati o potranno essere adottati a tale scopo ; che persiste dunque la necessità di riservare alla produzione comunitaria tutte le capacità di assorbimento delle eccedenze ; che è a tal fine opportuno prevedere di mantenere, per un periodo sufficientemente lungo, il divieto di ricorrere al perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere e per il burro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1961/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3066/75, la data del 30 aprile 1977 è sostituita da quella del 31 marzo 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 200 del 31. 7. 1975, pag. 6.
(4) GU n. L 82 del 31. 3. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 3.